Conto corrente con la Posta

Anno 79° — Numero 4

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 7 gennaio 1938 - Anno XVI

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale", veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23–24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1, e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati del relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare interruzioni nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i sigg. Abbonati di voler rinnovare al più presto l'abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale*, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1/2640, ovvero di rivolgersi alle Agenzie dirette di vendita della Libreria dello Stato, in Roma, Milano, Napoli e Firenze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1937

LEGGE 20 dicembre 1937-XVI, n. 2178.
Conversione in legge del R. decreto-legge 29 aprile 1937-XV, n. 682, concernente la estensione a tutti i personali militari e civili dei benefici previsti dalla legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026, a favore degli ufficiali del Regio esercito invalidi di guerra e provvidenze analoghe a favore delle famiglie . . . . Pag. 58

REGIO DECRETO-LEGGE 21 ottobre 1937-XV, n. 2179.
Estensione ai militari in servizio non isolato all'estero, ed ai congiunti dei caduti, delle provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti di caduti della guerra europea . Pag. 58

REGIO DECRETO-LEGGE 21 ottobre 1937-XV, n. 2180.
Provvedimenti per la dichiarazione di pubblica utilità delle espropriazioni per la costruzione di nuovi alberghi e per l'ampliamento e la trasformazione di quelli esistenti in Comuni di particolare interesse turistico . . . . Pag. 59

REGIO DECRETO 22 novembre 1937-XVI, n. 2181.
Nuova denominazione della Biblioteca del Risorgimento in Roma che assume il titolo di « R. Biblioteca di Storia moderna e contemporanea » . . . . Pag. 60

REGIO DECRETO 25 novembre 1937-XVI, n. 2182.
Autorizzazione al comune di Limone Piemonte ad applicare le imposte di consumo in base alla tariffa della classe G. Pag. 60

REGIO DECRETO 25 novembre 1937-XVI, n. 2183.
Autorizzazione al comune di Adrano ad applicare le imposte di consumo in base alla tariffa della classe E . . . . Pag. 61

REGIO DECRETO 23 settembre 1937-XV, n. 2184.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in Vicaria curata autonoma della Chiesa di S. Ferdinando Re nella frazione Filaga del comune di Prizzi (Palermo) . . . . Pag. 61

REGIO DECRETO 23 settembre 1937-XV, n. 2185.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento, con sede in Russi (Ravenna) . . . . . . Pag. 61

REGIO DECRETO 5 novembre 1937-XVI, n. 2186.
Istituzione di un posto di primo vice-console presso il Regio Consolato generale di Londra . . . . Pag. 61

REGIO DECRETO 27 ottobre 1937-XV.
Nomina del presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Ferrara . . . . . . Pag. 61

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 24 dicembre 1937-XVI.
Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione della Cassa rurale « Maria SS. Annunziata » di Sant'Agata de' Goti (Benevento) . . . . Pag. 62

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1937-XVI.
Norme concernenti la trasfusione, il prelevamento e la utilizzazione del sangue umano . . . . Pag. 62

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1937-XV.
Riconoscimento dell'Istituto per le case popolari di Ferrara come « Istituto fascista autonomo provinciale » . . . Pag. 63

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Camera dei deputati: Avviso-diffida . . . . Pag. 64

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Autorizzazione alle Associazioni nazionali combattenti e mutilati ed invalidi di guerra ad acquistare un immobile in Rocca S. Casciano (Forlì). Pag. 64

Ministero delle finanze:
Avviso di rettifica . . . . Pag. 64
Medie dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 64
Rettifiche d'intestazione . . . . Pag. 65

Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito: Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « Maria SS. Annunziata » di Sant'Agata de' Goti (Benevento). Pag. 67

CONCORSI

Ministero delle comunicazioni: Errata-corrige . . . . Pag. 67

Ministero delle corporazioni: Diario delle prove scritte del concorso a posti di assistente aggiunto e coadiutore aggiunto nel Corpo Reale delle miniere . . . . Pag. 67

Ministero dell'Africa Italiana:
Concorso a 20 posti di ingegnere in prova nel ruolo degli ingegneri del Corpo del Genio civile coloniale . . . . Pag. 67
Concorso a 20 posti di ingegnere architetto nel ruolo degli ingegneri architetti nel Corpo del Genio civile coloniale Pag. 70
Concorso a 20 posti di ingegnere di prima classe nel ruolo degli ingegneri del Corpo del Genio civile coloniale . . Pag. 70
Varianti al concorso per titoli e per esami a 20 posti di ingegnere di 1a classe nel ruolo degli ingegneri del Corpo del Genio civile coloniale . . . . Pag. 72

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 4 DEL 7 GENNAIO 1937-XVI:

MINISTERO DELLA GUERRA

Ricompense al valor militare.

(4050)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 20 dicembre 1937-XVI, n. 2178.

Conversione in legge del R. decreto-legge 29 aprile 1937-XV, n. 682, concernente la estensione a tutti i personali militari e civili dei benefici previsti dalla legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026, a favore degli ufficiali del Regio esercito invalidi di guerra e provvidenze analoghe a favore delle famiglie.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 29 aprile 1937-XV, n. 682, concernente la estensione a tutti i personali militari e civili dei benefici previsti dalla legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026, a favore degli ufficiali del Regio esercito invalidi di guerra e provvidenze analoghe a favore delle famiglie.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 21 ottobre 1937-XV, n. 2179.

Estensione ai militari in servizio non isolato all'estero, ed ai congiunti dei caduti, delle provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti di caduti della guerra europea.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 19 aprile 1923-I, n. 850;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di estendere ai cittadini divenuti invalidi e agli orfani e congiunti dei cittadini che in servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936-XIV sono caduti in dipendenza di operazioni militari, le varie provvidenze emanate a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti della guerra nazionale 1915-18, nonchè di estendere ai cittadini che in servizio militare non isolato all'estero prestato dopo la data suddetta hanno partecipato a relative operazioni militari le varie provvidenze emanate a favore di coloro che prestarono servizio come combattenti durante la guerra nazionale predetta;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per l'Africa Italiana, per la grazia e giustizia, per le finanze, per la guerra, per l'educazione nazionale, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni della legge 25 marzo 1917, n. 481, istitutiva dell'Opera Nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi della guerra e delle leggi 21 agosto 1921, numero 1312, e 3 dicembre 1925-IV, n. 2151, sull'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi stessi ed ogni altra disposizione legislativa e regolamentare che alle predette leggi si colleghi e che, comunque, concerna la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, sono estese, in quanto applicabili, ai cittadini che in servizio militare non isolato all'estero sono divenuti invalidi in dipendenza di operazioni militari e a favore dei quali siano stati liquidati pensioni od assegni privilegiati di guerra, in applicazione delle norme vigenti sulle pensioni di guerra.

Art. 2.

Le disposizioni della legge 26 luglio 1929-VII, n. 1397, istitutiva dell'Opera Nazionale per gli orfani di guerra, del regolamento esecutivo approvato con R. decreto 13 novembre 1930-IX, n. 1642, ed ogni altra disposizione legislativa o regolamentare che si riferisca alla protezione ed assistenza degli orfani di guerra e tutte le provvidenze emanate a favore dei congiunti dei caduti in guerra, sono estese, in quanto applicabili, agli orfani e agli altri congiunti dei cittadini che in servizio militare non isolato all'estero sono caduti in dipendenza di operazioni militari ed a favore dei quali siano stati liquidati pensioni od assegni privilegiati di guerra, in applicazione delle norme vigenti sulle pensioni di guerra.

Art. 3.

Gli invalidi, orfani e congiunti dei caduti di cui ai precedenti articoli 1 e 2, sono equiparati agli invalidi, orfani e congiunti dei caduti in guerra anche agli effetti di tutte

le disposizioni in vigore recanti benefici per la assunzione ai pubblici impieghi e per quanto, inoltre, concerne il trattamento economico e di carriera degli impiegati.

Gli stessi invalidi ed orfani di caduti in servizio militare non isolato all'estero concorrono all'assegnazione della percentuale dei posti riservata dalle norme vigenti a favore degli ex combattenti, degli orfani di guerra e degli iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922 nei concorsi di ammissione agli impieghi pubblici.

Art. 4.

Le disposizioni in vigore recanti aumento di limiti di età e diritti preferenziali nei pubblici concorsi e benefici economici e di carriera, secondo i rispettivi ordinamenti, a favore dei personali delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici locali e parastatali che prestarono servizio in zona di operazioni durante la guerra 1915-18, sono estese, in quanto applicabili, anche ai cittadini che in servizio militare non isolato all'estero hanno partecipato a relative operazioni militari.

Art. 5.

I benefici preveduti a favore degli ex combattenti nelle leggi e nei regolamenti professionali sono estesi, in quanto applicabili, ai cittadini che in servizio militare non isolato all'estero hanno partecipato a relative operazioni militari.

La facoltà concessa dall'art. 3 del R. decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 580, alle singole Amministrazioni di indire sessioni straordinarie di esami di abilitazione professionale, regolandole anche con norme speciali, può essere esercitata dalle Amministrazioni stesse pure nei riguardi di coloro che abbiano prestato servizio militare non isolato all'estero con la partecipazione a relative operazioni militari.

Art. 6.

I benefici stabili negli articoli 1, 2, 3 e 4 del R. decreto-legge 21 gennaio 1936-XIV, n. 163, convertito nella legge 11 maggio 1936-XIV, n. 889, sono estesi, in quanto applicabili, ai praticanti procuratori ed avvocati ed ai candidati negli esami di procuratore, di avvocato e di notaio, i quali, in dipendenza di servizio militare non isolato prestato all'estero con partecipazione a relative operazioni militari, vengano a trovarsi nelle condizioni per essi rispettivamente prevedute negli articoli stessi.

Parimenti i benefici stabiliti negli articoli 5 e 6 dello stesso R. decreto-legge sono estesi ai notai che abbiano prestato servizio militare non isolato all'estero con la partecipazione a relative operazioni militari, considerandosi agli effetti di tali benefici il periodo del servizio medesimo.

Art. 7.

I benefici previsti negli articoli precedenti si applicano per i servizi militari non isolati all'estero prestati dopo il 5 maggio 1936-XIV.

Con decreto Reale, da emanarsi su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto coi Ministri interessati, sarà stabilita la data di cessazione dell'applicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 ottobre 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA — SOLMI — DI REVEL — BOTTAI — COBOLLI-GIGLI — ROSSONI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 392, foglio 188. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 21 ottobre 1937-XV, n. 2180.
Provvedimenti per la dichiarazione di pubblica utilità delle espropriazioni per la costruzione di nuovi alberghi e per l'ampliamento e la trasformazione di quelli esistenti in Comuni di particolare interesse turistico.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Ritenuta l'urgente ed assoluta necessità di dettare norme per la dichiarazione di pubblica utilità per la costruzione dei nuovi alberghi in zone di particolare interesse turistico;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia e con i Ministri per le finanze e per la cultura popolare;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le opere occorrenti per la costruzione di nuovi alberghi, per l'ampliamento e la trasformazione di quelli esistenti nei Comuni riconosciuti di particolare interesse turistico dal Ministero della cultura popolare, sono dichiarate di pubblica utilità con decreto Reale su proposta del Ministro per i lavori pubblici, d'accordo coi Ministri interessati.

La dichiarazione di pubblica utilità avviene in base ai piani di massima.

Art. 2.

Su richiesta del Ministro per la cultura popolare, i Comuni o gli enti interessati provvedono, in base ai piani di massima, alla compilazione dei piani particolareggiati di esecuzione.

L'approvazione di questi è data con decreto dei Ministri per i lavori pubblici e per la cultura popolare, previo parere di una Commissione composta:

1) del presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

2) di un consigliere di Stato designato dal presidente del Consiglio di Stato;

3) del direttore generale del turismo;

4) del direttore generale dell'edilizia e delle opere igieniche e di un presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

5) di un rappresentante dei Ministeri dell'interno, grazia e giustizia, finanze, educazione nazionale e corporazioni;

6) del presidente dell'Associazione nazionale fascista alberghi e turismo;
7) del presidente del Comitato per i contributi turistici;
8) del presidente della Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico;
9) del rappresentante dell'E.N.I.T.

Art. 3.

La pubblicazione del piano particolareggiato tiene luogo altresì di quella prescritta per il piano di massima dall'articolo 4 della legge 25 giugno 1865, n. 2359. Le eventuali opposizioni saranno decise con lo stesso provvedimento che approva il piano particolareggiato.

Art. 4.

Per le espropriazioni e per la determinazione dell'indennità sono applicabili le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359, ove non contrastino con quelle del presente decreto.
Nei Comuni però ove siano in vigore le leggi speciali per la attuazione di piani regolatori si applicheranno le disposizioni di questi ultimi per quanto riguarda i criteri per la valutazione dell'indennità e le speciali procedure.

Art. 5.

I termini stabiliti dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, sono abbreviati con ordinanza del prefetto da pubblicarsi a norma di legge.

Art. 6.

Le norme di attuazione del presente decreto saranno emanate a termini della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 ottobre 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — SOLMI — DI REVEL — ALFIERI.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 392, foglio 189. — MANCINI.

REGIO DECRETO 22 novembre 1937-XVI, n. 2181.
Nuova denominazione della Biblioteca del Risorgimento in Roma che assume il titolo di « R. Biblioteca di Storia moderna e contemporanea ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il R. decreto 2 giugno 1932-X, n. 690;
Veduto il R. decreto 27 settembre 1923-I, n. 2320;
Veduto il R. decreto-legge 20 luglio 1934-XII, n. 1226, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1934-XIII, n. 2124;
Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Biblioteca del Risorgimento in Roma assume il titolo di « R. Biblioteca di Storia moderna e contemporanea ».

Art. 2.

La denominazione del posto di « Conservatore della Biblioteca del Risorgimento », previsto dal ruolo organico del personale di gruppo *A* delle biblioteche governative, di cui alla tabella *F* annessa al R. decreto 2 giugno 1932-X, n. 690, è sostituita con quella di « Conservatore della R. Biblioteca di Storia moderna e contemporanea ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 393, foglio 2. — MANCINI.

REGIO DECRETO 25 novembre 1937-XVI, n. 2182.
Autorizzazione al comune di Limone Piemonte ad applicare le imposte di consumo in base alla tariffa della classe G.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 28 del testo unico per la finanza locale, approvato con Nostro decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
Vista la domanda avanzata dal comune di Limone Piemonte per avvalersi della disposizione di cui al predetto articolo;
Visto il decreto Ministeriale 13 febbraio 1936, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 aprile 1936, n. 100, col quale al Comune predetto è stato riconosciuto il carattere di stazione di soggiorno e di turismo;
Udito il parere della Commissione centrale per la finanza locale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il comune di Limone Piemonte è autorizzato ad applicare le imposte di consumo in base alla tariffa della classe *G*.

Art. 2.

All'Azienda autonoma di soggiorno e turismo è devoluta la metà del maggior provento netto derivante dall'autorizzazione di cui al precedente articolo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 392, foglio 184. — MANCINI.

REGIO DECRETO 25 novembre 1937-XVI, n. 2183.
Autorizzazione al comune di Adrano ad applicare le imposte di consumo in base alla tariffa della classe E.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto in data 2 novembre 1933, n. 1556, con cui, ai sensi dell'art. 26 del testo unico per la finanza locale approvato con Nostro decreto 14 settembre 1931, n. 1175, il comune di Adrano, di classe *F*, fu autorizzato ad applicare le imposte di consumo con la tariffa della classe superiore *E*, cui prima del VII censimento della popolazione apparteneva;

Vista l'istanza in data 15 aprile 1935 con la quale il Comune suddetto chiede di potere mantenere ulteriormente in applicazione la predetta tariffa della classe *E*;

Visto l'art. 26 sopracitato;

Udita la Commissione centrale per la finanza locale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il comune di Adrano è autorizzato ad applicare le imposte di consumo in base alla tariffa della classe *E*, fino a tutto il 31 dicembre 1940.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 392, foglio 183. — MANCINI.

REGIO DECRETO 23 settembre 1937-XV, n. 2184.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in Vicaria curata autonoma della Chiesa di S. Ferdinando Re nella frazione Filaga del comune di Prizzi (Palermo).

N. 2184. R. decreto 23 settembre 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Monreale in data 30 novembre 1936, relativo alla erezione in Vicaria curata autonoma della Chiesa di S. Ferdinando Re nella frazione Filaga del comune di Prizzi (Palermo).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1937 - Anno XVI

REGIO DECRETO 23 settembre 1937-XV, n. 2185.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento, con sede in Russi (Ravenna).

N. 2185. R. decreto 23 settembre 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita del SS. Sacramento, con sede in Russi (Ravenna).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1937 - Anno XVI

REGIO DECRETO 5 novembre 1937-XVI, n. 2186.
Istituzione di un posto di primo vice-console presso il Regio Consolato generale di Londra.

N. 2186. R. decreto 5 novembre 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, viene istituito un posto di primo vice-console presso il Regio Consolato generale in Londra, e viene soppresso l'assegno per il terzo segretario della Regia Legazione in Berna, nonchè quello per il primo vice-console presso il Regio Consolato generale in Lussemburgo.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1937 - Anno XVI

REGIO DECRETO 27 ottobre 1937-XV.
Nomina del presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Ferrara.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 6 giugno 1935, n. 1129;

Visto il regolamento per l'attuazione della sopracitata legge, approvato con R. decreto 30 aprile 1936-XIV, numero 1031;

Ritenuto che l'Istituto per le case popolari di Ferrara è stato riconosciuto come Istituto autonomo provinciale ai sensi della citata legge 6 giugno 1935, n. 1129, con la denominazione di « Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Ferrara »;

Ritenuto che occorre ora provvedere alla nomina del presidente del cennato Istituto provinciale ai sensi dell'art. 6 della sopracitata legge e dell'art. 4 dello statuto organico;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il sig. cav. uff. avv. Antonio Caputo è nominato presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Ferrara.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

COBOLLI-GIGLI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1937 - Anno XVI
Registro n. 24 Lavori pubblici, foglio n. 296.

(19)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 24 dicembre 1937-XVI.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione della Cassa rurale « Maria SS. Annunziata » di Sant'Agata de' Goti (Benevento).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sulle Casse rurali ed artigiane approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduta la proposta del Capo dell'Ispettorato di sciogliere e mettere in liquidazione la Cassa rurale « Maria SS. Annunziata » di Sant'Agata de' Goti (Benevento) secondo le norme previste nel capo VIII del citato testo unico, in esito ad istanza del commissario straordinario della Cassa stessa;

Considerato che la situazione dell'azienda predetta rende necessario il provvedimento proposto;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale « Maria SS. Annunziata » di Sant'Agata de' Goti (Benevento) e la Cassa stessa è messa in liquidazione secondo le norme previste nel capo VIII del testo unico delle leggi sulle Casse rurali ed artigiane approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 dicembre 1937 - Anno XVI

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(57)

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1937-XVI.

Norme concernenti la trasfusione, il prelevamento e la utilizzazione del sangue umano.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Riconosciuta la necessità di apportare sostanziali modificazioni al precedente decreto in data 3 giugno 1935-XIII che concerne il prelevamento di sangue da convalescenti di determinate malattie infettive, nonchè le prestazioni di sangue per le trasfusioni, allo scopo di dare a questi importanti interventi sanitari una disciplina sempre più precisa e adeguata così alle acquisizioni scientifiche come alle necessità di ordine pratico;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Veduti gli articoli 180, 182 e 260 del vigente testo unico delle leggi sanitarie;

Decreta:

Art. 1.

Il prelevamento ed il successivo trattamento del sangue di convalescenti e di guariti da poliomielite anteriore acuta, morbillo, scarlattina o da altra malattia infettiva, per impiegarlo a scopo di cura o di profilassi delle malattie stesse, è soggetto alle disposizioni della sezione VI, capo 5°, del titolo II del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed all'osservanza delle norme considerate nel presente decreto.

Le stesse disposizioni sono estese, per quanto applicabili, alle prestazioni di sangue per la trasfusione.

Art. 2.

La raccolta di sangue umano e la successiva preparazione di sieri, da usarsi a scopi curativi e profilattici, è fatta esclusivamente da speciali centri di raccolta o da istituti sanitari autorizzati dal Ministero dell'interno.

L'autorizzazione viene data dopo aver accertato, a seguito di ispezione tecnica, che l'Ente o l'Istituto richiedente possiede sufficiente attrezzatura di laboratorio e che la direzione e la preparazione sono affidati a personale tecnico competente.

Art. 3.

Quando oltre alla separazione del siero dal sangue e successivo infialettamento, si intendano eseguire operazioni di concentramento, essiccamento od altri trattamenti, allo scopo di migliore e più duratura conservazione del siero, il centro o l'istituto deve farne specifica richiesta al Ministero dell'interno, il quale concede l'autorizzazione ovvero dispone che dette operazioni si eseguano negli istituti autorizzati a produrre, a scopo di vendita, vaccini, virus, sieri, tossine e prodotti assimilati.

Art. 4.

I datori di sangue per la preparazione dei sieri considerati dal precedente articolo 2 devono essere di età superiore ad anni dieci, di tipo costituzionale sano, ed esenti da lue, tubercolosi, malaria ed altre malattie infettive.

Art. 5.

La prestazione di sangue a scopo di trasfusione terapeutica e di pronto soccorso deve essere data da individuo idoneo e che appartenga ad un gruppo sanguigno compatibile con quello dell'individuo ricevente.

Il riconoscimento di tale idoneità deve risultare da rigorosi esami clinici e di laboratorio, i quali dimostrino:

a) la sana costituzione dell'individuo;

b) il gruppo sanguigno del datore di sangue, con l'indicazione della classificazione adottata (Moos, Jasky);

c) l'assenza di malattie trasmissibili, particolarmente della sifilide, della tubercolosi e della malaria, da accertarsi, secondo i casi, oltre che con l'esame clinico generale, anche con reazioni sierologiche appropriate, con l'esame radiologico dell'apparato respiratorio ed eventualmente con la cutireazione e con esami microscopici.

Gli accertamenti clinici che precedono sono eseguiti dalle Regie cliniche universitarie o dagli istituti ospedalieri pubblici; quelli di laboratorio, dalle sezioni medico-micrografiche dei laboratori provinciali di igiene e profilassi; quelli radiologici, a cura del Consorzio provinciale antitubercolare.

Art. 6.

In ogni capoluogo di provincia è istituito un Comitato provinciale per i datori di sangue: esso ha sede presso la direzione sanitaria degli ospedali clinici, nel caso in cui il capoluogo sia sede di facoltà medica universitaria; negli altri casi, presso la direzione sanitaria di uno dei pubblici istituti ospedalieri del capoluogo stesso.

Del Comitato fanno parte rispettivamente il direttore sanitario degli istituti clinici o dell'istituto pubblico ospedaliero, che lo presiede, e pure rispettivamente, i direttori delle cliniche medica, chirurgica, ostetrica, pediatrica e dermosifilopatica, ovvero i primari ospedalieri, uno, per ciascun reparto di medicina, chirurgia, ostetricia, pediatria e dermosifilopatia; fanno inoltre parte di diritto l'ufficiale

sanitario del capoluogo, il capo della sezione medico-micrografica del laboratorio provinciale di igiene e profilassi, il direttore del Consorzio provinciale antitubercolare, un sanitario designato dal Sindacato provinciale medico e un rappresentante della Associazione provinciale di datori di sangue professionali o volontari, dove esiste.

Il presidente e i membri elettivi sono nominati con decreto del Ministro per l'interno.

Al finanziamento del Comitato provinciale si provvede col ricavato per prelievi e prestazioni di sangue, calcolato sulla base della tariffa di cui al seguente articolo 7.

Art. 7.

Il Comitato provinciale per i datori di sangue:

promuove la costituzione nel Comune capoluogo della provincia e negli altri nei quali sia riconosciuto opportuno, di centri di raccolta di sangue umano e di successiva preparazione di sieri indicati nell'art. 2 che precede;

organizza il servizio trasfusionale nell'ambito della Provincia, secondo le direttive del Ministero dell'interno;

riceve le domande di coloro che intendono di essere iscritti nell'elenco dei datori di sangue;

promuove e cura la esecuzione così degli accertamenti iniziali come di quelli periodici, clinici, radiologici e di laboratorio prescritti dagli articol 4, 5 e 9 nei confronti dei datori di sangue, ne valuta i risultati ai fini del rilascio, della conservazione o del ritiro della tessera di riconoscimento menzionata nello stesso articolo 9. In base a detti risultati il Comitato provinciale procede inoltre alla formazione e alla tenuta dell'elenco dei datori di sangue ai sensi e per gli effetti del presente decreto. Un esemplare di questo elenco è comunicato alla Prefettura (Ufficio sanitario provinciale) che ne cura la trasmissione delle copie a ciascuno degli ufficiali sanitari comunali della provincia e al Ministero dell'interno (Direzione generale della sanità pubblica);

concorre con l'autorità sanitaria provinciale, quando ne sia richiesto, alla vigilanza sulle Associazioni dei datori di sangue costituite a norma del seguente articolo 11 e sui servizi inerenti alla pratica dei prelievi e delle prestazioni di sangue per trasfusione, per emoterapia e per scopi curativi e profilattici;

propone al prefetto le tariffe per le prestazioni in ospedali pubblici, case di cura e case di abitazioni private da parte dei datori di sangue per scopi curativi e profilattici; per trasfusione e per emoterapia. Le tariffe devono essere commisurate alla quantità di sangue ceduta di siero ricavato calcolata in centimetri cubici.

Art. 8.

I datori di sangue a scopo di trasfusione, di emoterapia o di prelievo per scopi curativi o profilattici si distinguono in professionali e volontari. Essi sono separatamente iscritti nell'elenco di cui al precedente art. 5.

Art. 9.

Il datore di sangue, iscritto nell'elenco, è munito, a cura del Comitato provinciale per i datori di sangue, di una tessera di riconoscimento, conforme al modello stabilito con separato provvedimento, nella quale sono trascritti i risultati iniziali dell'esame clinico generale, degli accertamenti radiologici e di laboratorio, compresi quelli relativi alla determinazione del gruppo sanguigno, nonchè i risultati delle visite e degli accertamenti ai quali esso deve in seguito obbligatoriamente sottoporsi almeno ogni trimestre.

Nel caso di rifiuto da parte del datore di sangue a sottoporsi alle visite e agli accertamenti periodici di controllo, ovvero nel caso di accertata esistenza di una delle malattie trasmissibili indicate nella lettera c) del precedente art. 5, l'ufficiale sanitario del Comune, su richiesta del Comitato provinciale dei datori di sangue procede al ritiro della tessera.

Art. 10.

Il sanitario che intende di eseguire la trasfusione del sangue può, in caso di urgenza, avvalersi anche di datore di sangue non iscritto nell'elenco ufficiale, a condizione che egli lo ritenga idoneo o per propria cognizione o per esami praticati rapidamente e che ad ogni modo devono comprendere la precisazione del gruppo sanguigno.

Art. 11.

Il prefetto può autorizzare la costituzione di una associazione provinciale o di sezioni comunali di datori volontari o professionisti di sangue.

L'approvazione dello statuto o del regolamento di costituzione è fatta dal prefetto stesso.

Il Ministro per l'interno, sentito quello per le corporazioni, può autorizzare la costituzione di una Associazione nazionale dei datori di sangue.

Art. 12.

Le Associazioni anzidette sono sottoposte alla vigilanza della autorità sanitaria che la esercita anche con il concorso dei Comitati provinciali per i datori di sangue. Esse:

segnalano ai Comitati provinciali predetti i soci che intendono di essere iscritti nell'elenco dei datori di sangue;

promuovono la propaganda e le iniziative atte a diffondere una migliore conoscenza dei problemi concernenti la trasfusione del sangue e le sue applicazioni;

compiono studi e ricerche sulle questioni relative alla pratica dei prelievi e delle prestazioni di sangue.

Art. 13.

Sono revocati i decreti Ministeriali 3 giugno 1935-XIII e 20 agosto 1936-XIV, concernenti il primo: la disciplina di prelevamento, trasfusione e utilizzazione di sangue, e il secondo: la costituzione della Associazione nazionale datori di sangue.

Roma, addì 13 dicembre 1937 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: Buffarini.

(10)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1937-XV.
Riconoscimento dell'Istituto per le case popolari di Ferrara come « Istituto fascista autonomo provinciale ».

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 6 giugno 1935, n. 1129;

Visto il regolamento per la attuazione della legge sopra indicata approvato con R. decreto 30 aprile 1936-XIV, numero 1031;

Visto lo statuto tipo approvato con R. decreto 23 maggio 1936-XIV, n. 1049, ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, della legge 6 giugno 1935, n. 1129;

Visto il R. decreto 30 settembre 1920 con il quale l'Istituto per le case popolari di Ferrara fu riconosciuto come corpo morale;

Ritenuta la opportunità di riconoscere il cennato Istituto come Istituto autonomo provinciale ai sensi dell'art. 2 della legge 6 giugno 1935, n. 1129;

Visto lo schema di statuto organico approvato dal commissario governativo del sopracennato Istituto con delibera 21 settembre 1937-XV;

Decreta:

L'Istituto per le case popolari di Ferrara è riconosciuto come Istituto autonomo provinciale con la denominazione di « Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Ferrara ».

È approvato l'annesso statuto organico del prefato Istituto provinciale, composto di 27 articoli.

L'esercizio finanziario in corso del cennato Istituto avrà termine il 31 dicembre 1937-XVI, i successivi esercizi finanziari avranno termine il 28 ottobre di ciascun anno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed avrà effetto dalla data della sua pubblicazione.

Roma, addì 25 ottobre 1937 - Anno XV

Il Ministro: COBOLLI-GIGLI.

(20)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CAMERA DEI DEPUTATI

UFFICIO DEI QUESTORI.

Avviso-diffida.

L'Amministrazione della Camera considera come mandate in omaggio quelle pubblicazioni periodiche, che siano inviate alla Presidenza, alla Biblioteca e agli altri Uffici, del quali non sia stata espressamente richiesta o rinnovata l'associazione.

La stessa avvertenza vale per le pubblicazioni periodiche spedite agli onorevoli deputati.

Roma, addì 1° gennaio 1938 - Anno XVI

I deputati questori:
FANI AMEDEO — BORGHESE RODOLFO

(30)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione alle Associazioni nazionali combattenti e mutilati ed invalidi di guerra ad acquistare un immobile in Rocca S. Casciano (Forlì).

Con R. decreto 2 dicembre 1937-XVI registrato alla Corte dei conti il 18 successivo, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, le Associazioni Nazionali invalidi di guerra e combattenti sono state autorizzate ad acquistare in comproprietà un immobile ed annesso terreno nel comune di Rocca San Casciano (Forlì) per le sedi in detto Comune delle rispettive sezioni.

(33)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso di rettifica.

Nell'elenco n. 8 per rettifiche d'intestazione — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 6 dicembre 1937-XVI — il certificato del Redimibile 3,50 % n. 389327 di L. 189 (pagina 4412, riga 19) per l'usufrutto intestato a *Sciuto* Amalia fu Nicola deve intendersi rettificato in *Scinto* Amalia fu Nicola, ecc.

(67)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 261

Media dei cambi e dei titoli
del 31 dicembre 1937-XVI.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	95 —
Francia (Franco)	64,50
Svizzera (Franco)	439,50
Argentina (Peso carta)	5,585
Belgio (Belga)	3,2235
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,78
Danimarca (Corona)	4,241
Norvegia (Corona)	4,771
Olanda (Fiorino)	10,573
Polonia (Zloty)	360,25
Portogallo (Scudo)	0,8636
Svezia (Corona)	4,8975
Austria (Shilling) (Cambio di Clearing)	3,5919
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,40
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	5,2002
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,6819
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,19
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Rendita 3,50% (1906)	74,45
Id. 3,50% (1902)	72,40
Id. 3,00% Lordo	52,05
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	71,70
Rendita 5% (1935)	94,725
Obbligazioni Venezie 3,50%	88,225
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	100,95
Id. id. 5 % - Id. 1941	102,10
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,75
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,30
Id. id. 5 % - Id. 1944	98,25

N. 1

Media dei cambi e dei titoli
del 3 gennaio 1938-XVI.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	95 —
Francia (Franco)	64,50
Svizzera (Franco)	439,50
Argentina (Peso carta)	5,575
Belgio (Belga)	3,2235
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,78
Danimarca (Corona)	4,241
Norvegia (Corona)	4,771
Olanda (Fiorino)	10,573
Polonia (Zloty)	360,25
Portogallo (Scudo)	0,8636
Svezia (Corona)	4,8975
Austria (Shilling) (Cambio di Clearing)	3,5919
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,40
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	5,2002
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,6819
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,19
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Rendita 3,50% (1906)	72,85
Id. 3,50% (1902)	70,625
Id. 3,00% Lordo	52 —
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	70,30
Rendita 5% (1935)	92,50
Obbligazioni Venezie 3,50%	88,325
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	100,975
Id. id. 5 % - Id. 1941	102,10
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,95
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,40
Id. id. 5 % - Id. 1944	98,45

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª pubblicazione). **Rettifiche d'intestazione.** Elenco n. 9

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3.50	125454	70 —	Sardi Amedeo di Vincenzo dom. a Torino, usufrutto Bonetto *Luigia* fu Giuseppe dom. a Casalborgone.	Sardi Amedeo di Vincenzo, dom. a Torino, usufrutto Bonetto *Maria-Luigia*, ecc. come contro.
Cons. 3,50 %	799492	350 —	Vollono Crescenzo fu Antonio dom in Castellammare di Stabia, usufrutto Mosca *Giovanna* fu Francesco-Saverio vedova di Antonio Vollono dom. a Castellammare di Stabia.	Vollono Crescenzo fu Antonio dom. in Castellammare di Stabia, usufrutto Mosca *Maria Giovanna*, ecc. come contro.
P. R. 3,50	56752	189 —	Vollono Teresa fu Antonio nubile dom. a Castellammare di Sabia, usufrutto come sopra.	Vollono Teresa fu Antonio nubile dom. a Castellammare di Sabia, usufrutto come sopra.
Id.	253917	262, 50	Ivaldi *Tomaso* fu Domenico Antonio, con usufrutto vitalizio a favore di Tricerri Vittoria fu Erasmo ved. Ivaldi dom. in Acqui (Alessandria).	Ivaldi *Giovanni-Tommaso*, ecc. come contro
Id.	155061	437, 50	Picco Teresa detta Eugenia di Alessandro moglie di Sforzini *Augusto* dom. a Voghera dotale.	Picco Teresa detta Eugenia di Alessandro moglie di Sforzini *Francesco-Augusto*, ecc. come contro.
Cons. 3,50 %	570575	588 —	Notari Ines fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Gambera *Teresa* dom a Camerana (Cuneo).	Notari Ines fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Gambera *Maria Teresa*, ecc. come contro.
P. R. 3,50	127061	122, 50	Giorgione Carmine fu Ciriaco, minore sotto la p. p. della madre Sollazzo *Maria-Grazia* di Angelo vedova Giorgione dom. ad Ariano di Puglia (Avellino).	Giorgione Carmine fu Ciriaco, minore sotto la p. p. della madre Sollazzo *Grazia* di Angelo, ecc. come contro.
Id.	127062	38, 50	Come sopra, con usufrutto vitalizio a favore di Sollazzo *Maria-Grazia* di Angelo vedova Giorgione.	Come sopra, con usufrutto vitalizio a favore di Sollazzo *Grazia* di Angelo ved. Giorgione.
Id.	78260	350 —	Martorella Maria Maddalena fu *Girolamo* moglie di Sirianese Giuseppe, dom. a S. Valentino Torio (Salerno).	Martorella Maria-Maddalena fu *Geranino* moglie, ecc. come contro.
Red. 3,50 %	175248	182 —	*De Rosa Maria* fu Michele ved. di Milano Luigi dom. in Amalfi (Salerno).	*Di Rosa Maria-Raffaela* fu Michele, ved. di Milano Luigi, dom. in Amalfi (Salerno).
Id.	175249	182 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	175250	119 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	175251	119 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	175252	38, 50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	175253	38, 50	Come sopra	Come sopra
Id.	175254	38, 50	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50	162978	45, 50	Iutini *Onofrio* fu Giacomo minore sotto la p. p. della madre Laterza Laura di Vito, vedova Iutini dom. a Roma.	Iutini *Spartaco* fu Giacomo minore sotto la p. p. della madre Laterza Laura di Vito vedova Iutini dom. a Roma
Id.	171625	612, 50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	437634	420 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	481786	199 —	Come sopra	Come sopra.
Red. 5 %	76946	8105 —	Dufour Berte *Odoardo* di Giovanni, minore sotto la patria potestà del padre dom. a Firenze.	Dufour Berte *Edoardo* di Giovanni, minore sotto la patria, ecc. come contro.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50	496455	189 —	Muti *Teresa* fu Francesco moglie di Valeriano Pasquale fu Francesco, dom. a Bitonto, vincolato per dote.	Muti *Anna-Teresa* fu Francesco moglie di Valeriano Pasquale fu Francesco dom. a Bitonto vincolato per dote.
Cons. 3,50	237180	224 —	Colongo *Felice* fu Giacomo minore sotto la patria potestà della madre Olliveri Maria vedova Colongo dom. in Torino, vincolato d'usufrutto.	Colongo *Ottavio-Felice* fu Giacomo, minore sotto, ecc. come contro.
Id.	265615	140 —	Colongo Marcellino, *Felice* e Giuseppe fu Giacomo minori sotto la patria potestà della madre Olliveri Maria dom. in Torino, vincolata d'usufrutto.	Colongo Marcellino, *Ottavio-felice* e Giuseppe, ecc. come contro.
Red. 3,50	415218	115,50	*Celotti* Francesco fu Donato, minore sotto la tutela di Iardino Aniello di Atonio dom. a Resina (Napoli).	*Celotto* Francesco fu Donato minore sotto la tutela di Iardino Aniello di Antonio, dom. a Resina (Napoli).
Cons. 3,50	171459	350 —	Bollati *Teresa* di Giuseppe moglie di Blengino Romano dom. in Revello (Cuneo) vincolato come dote della titolare.	Bollati *Maria-Teresa* di Giuseppe di, ecc., come contro.
Id.	563980	567 —	Bollati *Teresa*, come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50	357349	84 —	Penna *Rosina* fu Girolamo moglie di Rotoli Pasquale dom. a Pignataro Maggiore, dotale.	Penna *Maria-Rosa* fu Girolamo, ecc. come contro.
Id.	142454	91 —	Marotta *Santolo*, Giuseppe e Francesco, di Pasquale minori sotto la patria potestà del padre, dom. in Nola (Caserta).	Marotta *Santo*, Giuseppe e Francesco di Pasquale minori, ecc. come contro.
Id. (934)	190465	35 —	Mazza *Giuseppe* fu *Giuseppe*, minore sotto la p. p. della madre Minardi Giuseppina fu Carmelo vedova di Mazza *Giuseppe* dom. a Ragusa.	Mazza *Giuseppe-Giovanni* fu *Giovanni-Giuseppe* minore sotto la p. p. della madre Minardi Giuseppina, vedova di Mazza *Giovanni-Giuseppe* dom. a Ragusa.
Id.	308107	133 —	*Petrozziello* Assunta, Armando, Giuseppe e Carlo di Luigi minori sotto la p. p. del padre dom. a Sorbo di Serpico (Avellino).	*Petruzziello* Assunta, Armando, Giuseppe e Carlo di Luigi, minori sotto la p. p. del padre dom. a Sorbo di Serpico (Avellino).
Cons. 3,50	554634	10,50	*Benso* Giovanni Battista di Pietro, dom. a Garessio (Cuneo).	*Benzo* Giovanni Battista di Pietro, dom. a Garessio (Cuneo).
P. R. 3,50	399168	353,50	Bizzoni Francesca fu Luigi moglie di Penuti *Gerolamo*, dom. in Milano, dotale.	Bizzoni Francesca, ecc. *Aristide-Stanislao-Gerolamo detto Gerolamo*, dom., ecc. come contro.
Cons. 3,50	709843	105 —	Benetto Maria fu Costanzo, moglie di Amprimo *Antonio* dom. a Bussoleno (Torino).	Benetto Maria fu Costanzo moglie di Amprimo *Giacinto-Alessio-Antonio*, dom. a Bussoleno (Torino).
Id.	625714	420 —	Alciato *Ida*, Rodolfo, Rina e Amelia di Dionisio minori, sotto la patria potestà del padre dom. a Portula (Novara).	Alciato *Lidda* Rodolfo, Rina e Amelia di Dionisio minori, ecc. come contro.
P. R. 3,50	54524	84 —	Marzari *Antonio*, Paolina e *Marcello* fu Ettore minori sotto la patria potestà della madre Battistoli Adele fu Paolo ved. di Marzari Ettore dom. a Garda (Verona).	Marzari *Antonia* Paolina e *Celeste* fu Ettore, ecc. come contro.
Cons. 3,50	392801	70 —	Di Blasi Maria e Luigi di Giuseppe, minori sotto la patria potestà del genitore, e figli nascituri dalla moglie di lui Bergami *Maria-Carlotta*, dom. in Palermo. Con usufrutto a favore di Bergami *Maria Carlotta* fu Giovanni moglie di Di Blasi Giuseppe, domiciliata a Palermo.	Di Blasi Maria e Luigi di Giuseppe minori sotto la patria potestà del genitore, e figli nascituri dalla moglie di lui Bergami *Caterina-Maria-Carlotta*. Con usufrutto a favore di Bergami *Caterina-Maria-Carlotta* fu Giovanni, ecc. come contro.
P. R. 3,50	107529	140 —	Franchini *Felice* fu Pietro, dom. in Ugliancaldo Casola (Massa Carrara).	Franchini *Domenico-Felice* fu Pietro, dom. in Ugliancaldo Casola (Massa Carrara).
Con. 3,50	369746	700 —	Bastico *Ernesta* di Giacomo moglie di Negroni Stefano, dom. a Milano, vincolato come dote della titolare.	Bastico *Angiola-Ernesta* di Giacomo, ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 29 novembre 1937 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(4244)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « Maria SS. Annunziata » di Sant'Agata de' Goti (Benevento).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sulle Casse rurali ed artigiane approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto di pari data del Capo del Governo, col quale si è provveduto alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito ed alla messa in liquidazione della Cassa rurale « Maria SS. Annunziata » di Sant'Agata de' Goti (Benevento) secondo le norme previste nel capo VIII del citato testo unico;

Dispone:

L'avv. Gennaro Verrusio è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale « Maria SS. Annunziata » di Sant'Agata de' Goti (Benevento) ed i signori Ciro Nuzzi fu Nicola, Nicola De Masi fu Nicola ed Antonio Maddaloni fu Giuseppe sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa stessa con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sulle Casse rurali ed artigiane approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 dicembre 1937 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato: AZZOLINI.

(58)

CONCORSI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

FERROVIE DELLO STATO

Errata-corrige.

Nella graduatoria di merito relativa al concorso a 80 posti di alunno d'ordine in prova degli uffici — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 9 agosto 1937-XV — in luogo di *Malacrino* deve leggersi *Malacrinò.*

Nella graduatoria di merito relativa al concorso per assistenti lavori edili — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 5 luglio 1935-XIII — in luogo di *De Leonardo* deve leggersi *Di Leonardo.*

(68)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Diario delle prove scritte del concorso a posti di assistente aggiunto e coadiutore aggiunto nel Corpo Reale delle miniere.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1937-XV, registrato alla Corte dei conti il giorno 12 dello stesso mese, registro n. 5, foglio n. 2, con il quale è stato indetto un concorso a 9 posti di grado 11°, gruppo *B*, nel ruolo del servizio minerario del Corpo Reale delle miniere, dei quali 5 per aiutante aggiunto e 4 per coadiutore aggiunto;

Ritenuto che nel decreto suddetto venne fatta riserva di stabilire le date delle prove scritte;

Decreta:

Le prove scritte del concorso a nove posti di aiutante aggiunto o coadiutore aggiunto in prova (grado 11°, gruppo *B*), nel ruolo del Servizio minerario del Corpo Reale delle miniere, indetto con il decreto Ministeriale 5 agosto 1937-XV, nelle premesse citato, sono stabilite per i giorni 10, 11 e 12 gennaio 1938-XVI, per i posti di aiutante aggiunto, e per i giorni 10 e 11 gennaio 1938-XVI, per i posti di coadiutore aggiunto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 dicembre 1937 - Anno XVI

Il Ministro: LANTINI.

(69)

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Concorso a 20 posti di ingegnere in prova nel ruolo degli ingegneri del corpo del Genio civile coloniale.

IL MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni statali e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 14 dicembre 1936-XV, n. 2374, sull'ordinamento del personale per i Servizi tecnici e speciali dell'Amministrazione coloniale;

Vista la nota n. 940/1.3.1 del 4 giugno 1937-XV, della presidenza del Consiglio dei Ministri che autorizza a bandire un concorso per esami per l'ammissione a venti posti di ingegnere in prova nel ruolo degli ingegneri del corpo del Genio civile coloniale (gruppo *A*);

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami per l'ammissione a venti posti di ingegnere in prova nel ruolo degli ingegneri del corpo del Genio civile coloniale (gruppo *A*).

Art. 2.

Gli aspiranti a detti posti debbono dimostrare di essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

diploma di ingegnere per coloro che l'ottennero prima dell'applicazione del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909; per quelli laureati posteriormente l'attestato comprovante di aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione d'ingegnere ai sensi del Regio decreto suindicato.

I candidati appartenenti ai territori annessi al Regno con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, e che abbiano acquistato la cittadinanza italiana in virtù della sezione VI, parte III, del Trattato di S. Germano, dell'art. 7, n. 2, del Trattato di Rapallo, del R. decreto 30 dicembre 1922, n. 1890, e del R. decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 43, possono essere ammessi al concorso se risulti che alla data di annessione dei detti territori erano in possesso di uno dei seguenti titoli:

a) titolo di ingegnere civile autorizzato;

b) attestato di secondo esame di Stato conseguito in un Politecnico della cessata monarchia austro-ungarica e dell'esame di Stato della Regia scuola superiore di agronomia di Vienna o delle Scuole superiori montanistiche.

Non sono ammessi titoli equipollenti.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 6, dovranno essere presentate al Ministero dell'Africa italiana (Direzione generale del personale) debitamente documentate, non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie italiane potranno inoltrare la domanda, corredata dei documenti prescritti, ai Governi coloniali che provvederanno ad inviarla al Ministero. Detti aspiranti, nonchè quelli che risiedono all'estero, potranno completare la documentazione successivamente alla presentazione della rispettiva domanda, ma in ogni caso almeno 15 giorni prima dell'inizio degli esami.

La data di arrivo della domanda e dei documenti che siano successivamente inviati a termine del presente comma, è stabilita dal bollo a calendario apposto dal competente ufficio del Ministero o dei Governi coloniali.

Le domande, scritte e firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del loro domicilio e recapito; la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qual-

siasi Colonia; se e quali prove facoltative di conoscenza di lingue specie di quelle in uso nelle Colonie italiane, il concorrente intende sostenere; l'indicazione degli studi secondari compiuti e la elencazione dei documenti allegati.

Gli aspiranti daranno nella domanda un breve cenno della pratica professionale eventualmente fatta, i progetti studiati, le memorie scritte ed ogni altra notizia che ritenessero opportuna per far conoscere le loro speciali attitudini.

Art. 4.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1° estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 8, dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto, alla data del presente decreto, l'età di 18 anni.

Il limite massimo di età è stabilito in anni 30 alla data del presente decreto; ed elevato a 35 per coloro che hanno prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o partecipato in reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV ed a 39 per i decorati al valor militare, per i promossi per merito di guerra, per gli invalidi di guerra o per la causa nazionale e per quelli di cui al R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, e per i feriti per la causa nazionale che risultino iscritti al Partito stesso ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, i limiti indicati nel comma precedente sono aumentati di quattro anni.

Si prescinde dal limite massimo di età:

a) per gli aspiranti che alla data del presente decreto già rivestano la qualifica di impiegati civili statali di ruolo;

b) per gli aspiranti impiegati civili non di ruolo che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100;

2° certificato su carta da bollo da L. 4, del podestà del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti civili e politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato comprovante l'iscrizione del candidato, a seconda dell'età, al Partito Nazionale Fascista, ai Fasci giovanili di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti, nonchè la data (anno, mese e giorno) dell'iscrizione, rilasciato in carta da bollo da L. 4 dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della provincia in cui il concorrente ha il suo domicilio. In tale certificato dovrà risultare se il candidato, dalla data predetta, abbia mantenuto o meno, ininterrottamente, la sua iscrizione.

Detto documento non occorre, naturalmente, per i concorrenti che abbiano presentato l'attestazione di iscrizione ai Fasci di combattimento di cui al seguente n. 7.

Per gli italiani non regnicoli, e per quelli residenti all'estero, è richiesta l'iscrizione ai Fasci all'estero da dimostrarsi con un certificato redatto su carta legale che deve essere firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero, e firmato dal Segretario generale o da uno degli ispettori centrali dei Fasci all'estero.

I mutilati e gli invalidi di guerra non sono tenuti a presentare il documento comprovante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163;

4° certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 12;

5° certificato di buona condotta morale, civile e politica da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4 dal podestà dell'ultimo Comune di residenza;

6° certificato medico, da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4, da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica che gli permetta di affrontare qualsiasi clima; di avere l'attitudine fisica a disimpegnare convenientemente il servizio nelle Colonie italiane e di essere immune da difetti o imperfezioni fisiche che influiscono sul rendimento del servizio.

I candidati invalidi di guerra, o minorati per la causa nazionale, produrranno un certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3. del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo articolo 15.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica gli aspiranti per accertarsi della loro idoneità fisica;

7° foglio di congedo illimitato, ovvero, certificato, su carta bollata da L. 4, di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva con la legalizzazione prescritta.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, o che abbiano partecipato in reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, presenteranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotato delle benemerenze di guerra, nonchè la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazioni.

Gli invalidi di guerra e quelli per la causa fascista dovranno presentare il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero delle finanze (Direzione generale delle pensioni di guerra).

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra ed i figli degli invalidi di guerra o per la causa fascista dimostreranno la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del loro domicilio o della loro abituale residenza. In entrambi i casi i certificati dovranno essere legalizzati dal Prefetto.

Coloro che siano iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, ed i feriti per la causa fascista di cui all'art. 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, i quali risultino iscritti al Partito stesso ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, dovranno presentare apposito certificato rilasciato personalmente dal competente segretario federale e vistato da S. E. il Segretario del Partito o da chi ne faccia le veci.

Il certificato dovrà contenere, oltre l'indicazione dell'anno, mese e giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta; nonchè per i feriti fascisti, gli estremi del relativo brevetto. Per gli italiani non regnicoli e per quelli che risiedono all'estero detto certificato di iscrizione al Partito, da rilasciarsi in conformità di quanto è specificato nel numero 3, 3° comma, deve anch'esso essere sottoposto alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o del Segretario amministrativo o di uno dei due Vice segretari del Partito;

8° stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

9° diploma originale di cui al precedente articolo 2, o copia autentica del diploma stesso debitamente legalizzata;

10° certificato originale o copia autentica legalizzata delle votazioni ottenute negli esami delle singole materie di studio dei corsi delle Scuole di ingegneria e in quelle di laurea;

11° fotografia di epoca recente (formato visita), con la firma dell'aspirante, legalizzata dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto del libretto ferroviario rilasciato dall'Amministrazione dello Stato.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6 del precedente articolo debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e quelli di cui ai numeri 1, 2, 4, 5, 6 e 8 dello stesso articolo debbono essere debitamente legalizzati. La legalizzazione delle firme, da parte dell'autorità giudiziaria competente o del Prefetto, non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

I concorrenti che già appartengono alle Amministrazioni statali come impiegati di ruolo, potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3, 6, 7, 8, 9 e 10 del predetto articolo insieme a copia, nella prescritta carta bollata, del loro stato di servizio civile rilasciato ed autenticato dai superiori gerarchici.

I concorrenti, non impiegati di ruolo, che si trovino sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 2 e 5 del precedente articolo quando vi suppliscano con un certificato, su carta da bollo da L. 4, del comandante del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta.

Art. 6.

I requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, salvo quanto è disposto dall'art. 4 per il requisito dell'età.

Art. 7.

Tutti i documenti dovranno essere effettivamente allegati alla domanda; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, ad eccezione del titolo di studio originale, nè si terrà conto delle domande che perverranno direttamente al Ministero, e di quelle che saranno presentate ai Governi coloniali, dopo il termine di cui all'articolo 3; e di quelle insufficientemente documentate.

Art. 8.

L'adempimento delle condizioni di cui agli articoli precedenti non vincola il Ministero ad accogliere le domande di ammissione al concorso.

Il giudizio dell'Amministrazione è a tale riguardo insindacabile.

Art. 9.

L'esame consterà di tre prove scritte, oltre quella di lingua, ed una orale, e verteranno sul seguente

PROGRAMMA

1. — *Viabilità*:

a) Tracciamento planimetrico ed altimetrico e sezioni trasversali di strade statali, provinciali e comunali e di autostrade, computo metrico dei movimenti di materie e loro distribuzione e trasporto.

b) Forma e dimensione delle opere d'arte e relativi calcoli di stabilità (muri di sostegno, tombini, ponti e viadotti in muratura, in ferro, in cemento armato ed in legname). Sistemi di centinatura delle grandi volte - fondazioni e gallerie.

c) Opere di consolidamento di terrapieni e delle trincee in terreni franosi.

d) Rilevamenti di terreni - istrumenti relativi.

e) Sistemi di pavimentazione e di manutenzione del piano stradale.

2. — *Opere idrauliche*:

a) Idrografia - fisica ed idrometria dei corsi di acqua.

b) Correzione e sistemazione dei fiumi e torrenti ed opere di difesa relative, imboschimenti, briglie, arginature, chiaviche di scolo e di derivazione.

c) Utilizzazione delle acque, bacini di ritenuta, dighe, canali di irrigazione, industriali e di navigazione, opere d'arte relative e loro calcolazione, impianti idroelettrici - condotte forzate.

d) Allacciamento, conduzione e distribuzione delle acque potabili, opere d'arte relative e loro calcolazione - fognature.

e) Bonifiche per colmata a prosciugamento materiale o meccanico.

3. — *Opere marittime*:

a) Disposizione generale dei porti.

b) Scogliere, moli, banchine e loro arredamento, scali, bacini di raddobbo, ormeggi ed altre opere portuali.

c) Fari.

d) Difesa delle spiagge.

4. — *Elettrotecnica*:

Nozioni generali e particolarmente sugli impianti di produzione di energia elettrica, linee di trasporto e di distribuzione.

5. — *Edilizia*:

a) Edifici pubblici e case di abitazioni civili; strutture e calcoli di stabilità dei solai, dei tetti e delle altre parti di detti fabbricati, fondazioni-tipi di costruzioni coloniali.

b) Edifici industriali, strutture portanti in cemento armato, in ferro e in legno e relativi calcoli di stabilità.

c) Prescrizioni per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice ed armato.

6. — *Materiale da costruzione*:

a) Scelta ed impiego dei materiali - composizione delle malte e dei conglomerati.

b) Norme per la prova e l'accettazione dei materiali da costruzione.

7. — *Macchine*:

Macchine termiche ed idrauliche con speciale riguardo alle macchine di sollevamento ed alle pompe.

8. — *Fisica termica*:

Applicazione della fisica termica agli impianti di riscaldamento e di ventilazione.

9. — Nozioni elementari di statistica.

10. — Nozioni sugli ordinamenti politico-amministrativo-contabili delle Colonie; sugli ordinamenti delle Opere pubbliche delle Colonie e sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

11. — *Lingua francese*:

Relazione tecnica in lingua francese.

Art. 10.

I candidati avranno comunicazione, in tempo utile, dei giorni, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quella orale saranno tenute.

Art. 11.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato.

Al punto ottenuto da ciascun candidato nella prova orale, e purchè siasi raggiunta la votazione di sei decimi, sarà aggiunto un punto di merito per ogni lingua che il candidato mostrerà di conoscere in modo di poterla parlare e scrivere correttamente; e mezzo punto se la prova è limitata o a quella scritta o a quella orale.

Saranno dichiarati idonei del concorso i candidati che avranno ottenuto almeno trentacinque punti su cinquanta.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'Africa italiana, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395; modificato dal R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2125; nonchè del R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172.

I posti messi a concorso saranno conferiti come appresso:

1° tre quarti ai candidati risultati idonei che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

2° un quarto, oltre quelli che eventualmente restassero disponibili nei primi tre quarti, come appresso:

a) sino al raggiungimento delle proporzioni stabilite dall'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, ai candidati compresi nella graduatoria degli idonei che siano mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale;

b) in ragione della metà dei rimanenti posti ai candidati compresi nella graduatoria degli idonei che siano ex combattenti o che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 oppure siano orfani di caduti in guerra o per la causa nazionale (in quanto non risulti possibile l'assegnazione totale della predetta quota agli ex combattenti od ai fascisti);

c) per l'altra metà, unitamente a quelli di cui alle lettere a) e b) che eventualmente restino disponibili, agli altri candidati compresi nella graduatoria degli idonei.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno nominati, fino alla concorrenza dei posti per i quali fu bandito il concorso stesso, ingegneri in prova e presteranno per un periodo di sei mesi servizio di prova e di tirocinio presso il Ministero dell'Africa italiana o presso i Governi coloniali.

Il giudizio del Consiglio di amministrazione per l'ammissione in carriera, sarà pronunciato in base al risultato del servizio di prova e di tirocinio: questo potrà essere prolungato di sei mesi per un secondo giudizio definitivo per gli ingegneri in prova giudicati non idonei; ma in tal caso questi perderanno il proprio turno di anzianità, rispetto a coloro che otterranno, dopo sei mesi, la nomina stabile.

Durante il periodo di prova sarà loro corrisposto l'assegno mensile di L. 800 lorde da assoggettare alle riduzioni previste dai Regi decreti-legge 20 novembre 1930-VIII, n. 1491 e 14 aprile 1934-XII, numero 561; e da aumentare ai sensi del R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1719, oltre l'aggiunta di famiglia in quanto sussistano le condizioni all'uopo richieste.

Il personale proveniente da altri ruoli conserverà, durante il periodo di prova, se più favorevole, lo stipendio di cui fosse già provvisto, la eventuale aggiunta di famiglia ed il supplemento di servizio attivo.

Agli ingegneri in prova destinati in Colonia compete, oltre all'assegno mensile, ed alla eventuale aggiunta di famiglia, anche l'indennità coloniale nella misura stabilita dalle norme in vigore, sulla base dello stipendio iniziale del grado decimo del gruppo *A*.

Ottenuto il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione gli ingegneri in prova saranno nominati in ruolo con la qualifica di ingegneri di 3ª classe e con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 10° del gruppo *A*.

Art. 14.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine della graduatoria, i posti che dovessero rendersi disponibili entro sei mesi dall'applicazione della graduatoria nel limite massimo stabilito dall'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 15.

Il giudizio sugli esami è dato da una Commissione composta:

a) di un presidente di Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, presidente;

b) del Direttore generale Capo del personale del Ministero dell'Africa italiana;

c) di due docenti ordinari delle Regie università o delle Regie Scuole di ingegneria, specialmente competenti nelle materie su cui vertono gli esami;

d) di un ispettore generale del ruolo degli ingegneri del Corpo del genio civile coloniale.

Per la prova di lingue estere la Commissione esaminatrice si aggrega un insegnante autorizzato di lingua francese ed un insegnante autorizzato per ciascuna delle lingue in cui i concorrenti siansi dichiarati pronti a dare l'esperimento.

Per le lingue in uso nelle Colonie italiane in luogo dell'insegnante di dette lingue la Commissione può aggregarsi un interprete di ruolo del Ministero dell'Africa italiana.

Un funzionario di ruolo del Ministero dell'Africa italiana di grado non inferiore al 9°, esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Per la valutazione dei concorrenti ciascun commissario dispone di dieci punti.

Art. 16.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 giugno 1937 - Anno XV

Il Ministro per l'Africa Italiana:
LESSONA.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

(46)

Concorso a 20 posti di ingegnere architetto nel ruolo degli ingegneri architetti nel Corpo del Genio civile coloniale.

IL MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 14 dicembre 1936-XV, n. 2374, sull'ordinamento del personale per i servizi tecnici e speciali dell'Amministrazione coloniale;

Vista la legge 10 giugno 1937-XV, n. 1241, che apporta modificazioni al predetto R. decreto;

Visto il decreto interministeriale 26 giugno 1937, registrato alla Corte dei conti il 7 settembre stesso anno al registro 19 Africa Italiana, foglio 395 (pubblicato nella stessa *Gazzetta Ufficiale* del Regno);

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1 del decreto interministeriale citato nelle premesse è sostituito dal seguente:

« E' indetto un concorso per esami per l'ammissione a 20 posti di ingegnere architetto in prova nel ruolo degli ingegneri architetti del Corpo del Genio civile coloniale (gruppo *A*).

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 2 del decreto interministeriale citato nelle premesse è sostituito dal seguente:

Gli aspiranti a detti posti debbono dimostrare di essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

a) diploma di ingegnere per coloro che l'ottennero prima dell'applicazione del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909;

b) laurea in ingegneria e attestato comprovante di aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione di ingegnere per i laureati posteriormente all'applicazione del R. decreto predetto;

c) laurea in architettura e attestato comprovante di aver superato l'esame di stato per l'esercizio della professione di architetto.

Roma, addì 1° novembre 1937 - Anno XVI

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Il Ministro per l'Africa Italiana:
LESSONA.

(47)

Concorso a 20 posti di ingegnere di prima classe nel ruolo degli ingegneri del Corpo del Genio civile coloniale.

IL MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 14 dicembre 1936-XV, n. 2374, sull'ordinamento del personale per i Servizi tecnici e speciali dell'Amministrazione coloniale;

Vista la nota n. 940/1.3 1 del 4 giugno 1937-XV della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che autorizza a bandire un concorso per titoli e per titoli ed esami a venti posti di ingegnere di prima classe nel ruolo degli ingegneri del Corpo del Genio civile coloniale (grado 8° - gruppo *A*);

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami a venti posti di ingegnere di prima classe nel ruolo degli ingegneri del Corpo del genio civile coloniale (grado 8° - gruppo *A*).

Art. 2.

Al concorso potranno partecipare soltanto le seguenti categorie di aspiranti che si trovino nelle condizioni sotto indicate:

a) ingegneri delle Amministrazioni dello Stato, dello stesso gruppo e di grado pari o del grado immediatamente inferiore a quello dei posti messi a concorso;

b) ufficiali delle Forze armate dello Stato, in servizio permanente effettivo o in servizio permanente ai sensi dell'art. 4 del Regio decreto-legge 4 agosto 1924, n. 1292, abilitati all'esercizio della professione di ingegnere, di grado pari o del grado immediatamente inferiore a quello dei posti messi a concorso;

c) ingegneri dell'Amministrazione coloniale assunti in base alle norme del decreto Ministeriale 30 aprile 1929, n. 129, e successive variazioni, di grado pari a quello dei posti messi a concorso o del grado immediatamente inferiore, qualora siano provvisti della anzianità prescritta per la promozione al grado 8°.

Il concorso sarà solo per titoli per coloro che già rivestano nel ruolo di appartenenza il grado 8° o abbiano diritto a conseguirlo senza sostenere i prescritti esami.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dell'Africa Italiana (Direzione generale del personale), entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda su carta bollata da L. 6, scritta e sottoscritta di proprio pugno, con l'indicazione del cognome, nome e paternità; domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni e se e quali prove facoltative di conoscenza di lingue, specie di quelle in uso nelle Colonie italiane, intendono sostenere.

Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie italiane potranno inoltrare la domanda, corredata dei documenti prescritti, ai Governi coloniali che provvederanno a trasmetterla al Ministero.

Detti aspiranti potranno completare la documentazione successivamente alla presentazione della rispettiva domanda; ma in ogni caso non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda stessa.

La data di arrivo della domanda e dei documenti è stabilita dal bollo a calendario apposto dall'ufficio ricevente presso il Ministero od i Governi coloniali. Non saranno ammessi al concorso quei candidati la cui domanda e documenti pervenissero al Ministero od ai Governi coloniali oltre il termine stabilito.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso anzidetto dovranno essere corredate:

a) del certificato della Federazione provinciale fascista, redatto su carta bollata da L. 4, di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno da cui risulti che il candidato è iscritto al Partito Nazionale Fascista per l'anno in corso, con l'indicazione della data di iscrizione e del numero della tessera.

Per gli iscritti anteriormente al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista, detto certificato dovrà essere rilasciato personalmente dal segretario federale e vistato da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista (o in sua vece dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice Segretari), ai sensi del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, con la dichiarazione di ininterrotta appartenenza ai Fasci dalla data di iscrizione. Inoltre, per coloro i quali siano feriti per la causa fascista, nel detto certificato devono essere indicati gli estremi del relativo brevetto.

La iscrizione al Partito Nazionale Fascista non è richiesta per gli ufficiali delle Forze armate dello Stato.

I mutilati e gli invalidi di guerra non sono tenuti a presentare il documento anzidetto, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163;

b) dei documenti che comprovino il possesso dei requisiti che conferiscano agli ex combattenti ed invalidi di guerra o minorati per la causa fascista, agli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista, i diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi;

c) dei titoli di studio in originale o in copia autentica legalizzata ed altri documenti che gli aspiranti ritengano utili ai fini del concorso.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre gli aspiranti a visita medica per accertarsi della loro idoneità fisica.

Art. 5.

Il Ministero dell'Africa Italiana richiederà alle Amministrazioni dalle quali i concorrenti dipendono, lo stato matricolare civile per gli aspiranti che rivestano la qualifica di impiegati civili di ruolo e la copia dello stato di servizio militare degli aspiranti ufficiali delle Forze armate dello Stato.

Art. 6.

L'adempimento delle condizioni indicate negli articoli precedenti non vincola l'Amministrazione coloniale ad accogliere le domande di ammissione ai concorsi suddetti.

Il giudizio del Ministero è a tale riguardo insindacabile.

Art. 7.

Gli esami consteranno di tre prove scritte, oltre quella di lingua, ed una orale, e verteranno sul seguente programma:

1. — *Viabilità*:

a) Tracciamento planimetrico ed altimetrico e sezioni trasversali di strade statali, provinciali e comunali e di autostrade, computo metrico dei movimenti di materie e loro distribuzione e trasporto.

b) Forma e dimensione delle opere d'arte e relativi calcoli di stabilità (muri di sostegno, tombini, ponti e viadotti in muratura, in ferro, in cemento armato ed in legname). Sistemi di centinatura delle grandi volte - fondazioni e gallerie.

c) Opere di consolidamento di terrapieni e delle trincee in terreni franosi.

d) Rilevamenti di terreni - istrumenti relativi.

e) Sistemi di pavimentazione e di manutenzione del piano stradale.

2. — *Opere idrauliche*:

a) Idrografia - fisica ed idrometria dei corsi d'acqua.

b) Correzione e sistemazione dei fiumi e torrenti ed opere di difesa relative, imboschimenti, briglie, arginature, chiaviche di scolo e di derivazione.

c) Utilizzazione delle acque, bacini di ritenuta, dighe, canali di irrigazione, industriali e di navigazione, opere d'arte relative e loro calcolazione, impianti idroelettrici - condotte forzate.

d) Allacciamento, conduzione e distribuzione delle acque potabili, opere d'arte relative e loro calcolazione - fognature.

e) Bonifiche per colmata a prosciugamento materiale o meccanico.

3. — *Opere marittime*:

a) Disposizione generale dei porti.

b) Scogliere, moli; banchine e loro arredamento, scali, bacini di raddobbo, ormeggi ed altre opere portuali.

c) Fari.

d) Difesa delle spiagge.

4. — *Elettrotecnica*:

Nozioni generali e particolarmente sugli impianti di produzione di energia elettrica, linee di trasporto e di distribuzione.

5. — *Edilizia*:

a) Edifici pubblici e case di abitazioni civili; strutture e calcoli di stabilità dei solai, dei tetti e delle altre parti di detti fabbricati, fondazioni - tipi di costruzioni coloniali.

b) Edifici industriali, strutture portanti in cemento armato, in ferro o in legno e relativi calcoli di stabilità.

c) Prescrizioni per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice ed armato.

6. — *Materiali da costruzione*:

a) Scelta ed impiego dei materiali - composizione delle malte e dei conglomerati.

b) Norme per la prova e l'accettazione dei materiali da costruzione.

7. — *Macchine*:

Macchine termiche ed idrauliche con speciale riguardo alle macchine di sollevamento ed alle pompe.

8. — *Fisica termica*:

Applicazione della fisica termica agli impianti di riscaldamento e di ventilazione.

9. — Nozioni elementari di statistica.

10. — Nozioni sugli ordinamenti politico-amministrativi contabili delle Colonie; sugli ordinamenti delle opere pubbliche delle Colonie sull'Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

11. — *Lingua francese*:

Relazione tecnica in lingua francese.

Art. 8.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Per superare la prova orale i candidati dovranno ottenere una votazione di almeno sette decimi.

Al punto ottenuto da ciascun candidato nella prova orale, e purchè siasi raggiunta la votazione di sette, sarà aggiunto un punto di merito per ogni lingua che il candidato mostrerà di conoscere in base a titoli di studio od esami, in modo di poterla parlare e scrivere correttamente e mezzo punto se la prova di esame è limitata o a quella scritta o a quella orale.

Art. 9.

Il giudizio sui titoli e sugli esami dei concorrenti è dato da una commissione composta:

a) di un presidente di Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, presidente;

b) di due docenti ordinari delle Regie università o delle Regie scuole di ingegneria particolarmente competenti nelle materie su cui vertono gli esami;

c) di un ispettore generale del Corpo del genio civile coloniale;

d) del capo dell'ufficio che tratta la materia del personale dei ruoli tecnici coloniali.

Per la prova di lingue estere la Commissione esaminatrice si aggrega un insegnante autorizzato per ciascuna delle lingue in cui i concorrenti siansi dichiarati pronti a dare l'esperimento.

Per le lingue in uso nelle Colonie italiane la Commissione può aggregarsi un interprete del ruolo del Ministero dell'Africa Italiana.

Un funzionario di ruolo del Ministero dell'Africa Italiana, di grado non inferiore al 9°, esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 10.

Per il giudizio sui concorrenti ciascun commissario dispone di venti punti di cui dieci per la valutazione dei titoli e dieci per il giudizio sugli esami per coloro che hanno l'obbligo di sottoporvisi o per la valutazione del titolo di diritto al grado 8° per coloro che hanno diritto a conseguire tale grado senza sostenere i prescritti esami.

Saranno dichiarati idonei del concorso i candidati che abbiano ottenuto almeno settanta punti su cento.

La graduatoria dei vincitori è formata secondo l'ordine dei punti della votazione.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, modificato dal R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176. convertito nella legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2125, nonchè del R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172.

Art. 11.

Il Ministro per l'Africa Italiana, con suo decreto, approva la graduatoria dei concorrenti e procede alla nomina dei vincitori.

Nel caso di rinuncia alla nomina da parte dei candidati dichiarati vincitori, il Ministro per l'Africa Italiana potrà provvedere alla nomina di quei candidati idonei che susseguono immediatamente in graduatoria i concorrenti che abbiano rinunciato al posto.

Art. 12.

Qualora entro il termine che sarà assegnato i vincitori del concorso anzidetto non abbiano assunto servizio, saranno considerati rinunciatari e il Ministro per l'Africa Italiana potrà coprire i posti nei modi previsti dal precedente art. 11.

Art. 13.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 26 giugno 1937 - Anno XV

Il Ministro per le finanze: DI REVEL. *Il Ministro per l'Africa Italiana:* LESSONA.

(48)

Varianti al concorso per titoli e per esami a 20 posti di ingegnere di 1ª classe nel ruolo degli ingegneri del Corpo del Genio civile coloniale.

IL MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 14 dicembre 1936-XV, n. 2374 sull'ordinamento del personale per i servizi tecnici e speciali dell'Amministrazione coloniale;

Vista la legge 10 giugno 1937-XV, n. 1241 che apporta modificazioni al predetto R. decreto;

Visto il decreto interministeriale 26 giugno 1937 registrato alla Corte dei conti il 7 settembre stesso anno al registro 19 Africa Italiana, foglio 395-*bis* (pubblicato nella stessa *Gazzetta Ufficiale* del Regno);

Decreta:

Articolo unico.

Gli articoli 1 e 2 del decreto interministeriale citato nelle premesse sono sostituiti dai seguenti:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per titoli ed esami a 20 posti di ingegnere architetto di 1ª classe nel ruolo degli ingegneri architetti del Corpo del Genio civile coloniale (grado 8°, gruppo *A*).

Art. 2.

Al predetto concorso potranno partecipare soltanto le seguenti categorie di aspiranti che si trovino nelle condizioni sottoindicate:

a) ingegneri e architetti delle Amministrazioni dello Stato, dello stesso gruppo e di grado pari o del grado immediatamente inferiore a quello dei posti messi a concorso;

b) ufficiali delle Forze armate dello Stato, in servizio permanente effettivo o in servizio permanente ai sensi dell'art. 4 del R. decreto-legge 4 agosto 1924, n. 1292, in possesso della laurea di ingegnere o di quella di architetto, di grado pari o del grado immediatamente inferiore a quello dei posti messi a concorso;

c) ingegneri e architetti dell'Amministrazione coloniale assunti in base alle norme del decreto Ministeriale 30 aprile 1929, n. 129, e successive variazioni, equiparati allo stesso gruppo, di grado pari a quello dei posti messi a concorso o del grado immediatamente inferiore, qualora siano provvisti dell'anzianità prescritta per la promozione al grado 8°.

Il concorso sarà solo per titoli per coloro che già rivestono nel ruolo di appartenenza il grado 8° o abbiano diritto a conseguirlo senza sostenere i prescritti esami.

Roma, addì 1° novembre 1937 - Anno XVI.

Il Ministro per le finanze: DI REVEL. *Il Ministro per l'Africa Italiana:* LESSONA.

(49)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.